

CONSEGNA AL LAVORATORE DELLA BUSTA PAGA ONLINE: il datore di lavoro puo' consegnare il prospetto paga mediante collocazione della stessa su sito web

E' legittimo per il datore di lavoro consegnare il prospetto paga al lavoratore attraverso la pubblicazione del documento su sito web dotato di un'area riservata con accesso al solo lavoratore interessato, mediante l'assegnazione di una apposita autenticazione (user ID e password).

Tale opportunita' e' stata chiarita dal Ministero del Lavoro con Interpello n. 13/2012.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello per acquisire il parere della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla problematica concernente la possibilita' di ritenere assolti gli obblighi, da parte di un datore di lavoro privato, relativi al prospetto paga di cui agli artt. 1 e 3, Legge n. 4/1953, oltre che mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, anche attraverso sito web, dotato di un'apposita area riservata con accesso consentito al proprio personale mediante credenziali di accesso individuali.

Il Ministero del Lavoro ha riconfermato quanto gia' chiarito in precedenza con interpello n. 1/2008: l'obbligo imposto al datore di lavoro dagli artt. 1 e 3 della Legge n. 4/1953 di consegnare il prospetto paga contestualmente alla retribuzione, per permettere al lavoratore il controllo immediato, è assolto nel momento in cui il datore utilizza, come mezzo di inoltro, lo strumento della posta elettronica certificata.

Il Ministero ha peraltro ricordato che nelle Amministrazioni Pubbliche le modalita' di trasmissione per via telematica del prospetto di paga risultavano ampiamente utilizzate, considerata la necessita' di adeguamento dell'azione amministrativa alle disposizioni contenute nel [D.Lgs. n. 82/2005](#) (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale).

E' sicuramente corretto, mutuando la ratio della normativa vigente nelle PP.AA., ritenere che l'obbligo in esame sia da considerarsi assolto anche quando il datore di lavoro sia un'azienda del settore privato e abbia opportunamente rispettato le regole in materia trattamento dei dati personali.

Pertanto, nel ribadire quanto contenuto nell'interpello n. 1/2008, il Ministero ha chiarito che e' da ritenersi legittima la consegna del prospetto paga anche mediante posta elettronica non certificata. Infatti l'art. 1 della richiamata legge n. 4/1953, fa riferimento ad un obbligo di "consegnare" il prospetto paga senza alcun richiamo alla necessita' che sia consegnato in

forma cartacea. Conseguentemente non si puo' ravvisare uno specifico divieto di trasmettere al lavoratore il documento per posta elettronica anche non certificata.

Cio' premesso, si ritiene che l'assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, Legge n. 4/1953 da parte del datore di lavoro privato possa essere effettuato anche mediante la collocazione dei prospetti di paga su sito web dotato di un'area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato, mediante utilizzabilita' di una postazione internet dotata di stampante e l'assegnazione di apposita password o codice segreto personale.

Nelle suddette ipotesi, per garantire la verifica immediata da parte del lavoratore o comunque gli eventuali accertamenti dell'organo di vigilanza, appare peraltro necessario che, della collocazione mensile dei prospetti di paga, risulti traccia nello stesso sito.

Con tale chiarimento si riconferma sempre piu' l'importanza dell'impiego di appositi [sistemi integrati ed automatizzati](#) che, in conformita' delle norme vigenti, permettano efficienza e convenienza economica nella gestione documentale di Studi Professionali di Consulenza del lavoro: [verifichi](#) di persona e ci metta subito a [confronto](#).

Grazie per l'attenzione.